


Newsletter Assofiduciaria

n. 2/2024



SUMMARY

- ***NEWS***
- ***APPROFONDIMENTI***
- ***ATTIVITÀ ISTITUZIONALE***
- ***RASSEGNA STAMPA***



Registro titolari effettivi Assofiduciaria ricorre e chiede la sospensione

Nuovo e annunciato capitolo della controversia giudiziaria sul decreto del Mimit che attua il regolamento per il funzionamento e la messa in opera del registro titolari effettivi (si veda Il sole 24 Ore del 9 e del 12 Aprile). Ieri in una nota Assofiduciaria ha confermato di avere per il tramite dei suoi legali (Contini, Mattarella, Sciaudone e Angelici) depositato appello al Consiglio di Stato con istanza cautelare per l'annullamento previa sospensione del decreto attuativo del registro dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio. La vicenda è nota agli esperti del settore: il Tar del Lazio il 9 aprile 2024 ha respinto i precedenti ricorsi presentati dalle fiduciarie e dalle società che gestiscono *trust* dopo che in un primo momento aveva sospeso l'efficacia del decreto, ritenendo rilevanti i motivi d'urgenza anche alla luce delle lamentate doglianze dei ricorrenti di violazione del diritto eurounitario. A seguito di questa sentenza gli effetti naturali derivanti sono stati la nuova entrata in vigore del decreto fissata per l'11 aprile scorso, con solo 48 ore di tempo concesse a tutti i soggetti ricorrenti e tutti coloro che nell'attesa del giudizio e durante la sospensione non avevano proceduto all'iscrizione al registro dei titolari effettivi. Peraltro, nelle 24 ore successive alla pubblicazione della sentenza erano state emanate due circolari, una delle Camere di commercio in cui si ribadiva la scadenza dell'11 aprile senza alcuna proroga, l'altra del Ministero lo stesso giorno della scadenza che, pur riconoscendo nella sostanza la complessa vicenda giudiziaria, lasciava al prudente apprezzamento delle Camere di commercio ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al registro. L'udienza per la discussione della sospensiva cautelare in appello secondo il calendario delle udienze del Consiglio di Stato dovrebbe essere prevista per il 16 maggio. Secondo la prospettazione contenuta nella nota informativa di Assofiduciaria il danno grave e irreparabile sarebbe insito nel rango costituzionale degli interessi e diritti asseritamente violati che sarebbero irrimediabilmente compromessi qualora non venisse concessa una sospensione della sentenza impugnata. Inoltre, l'incertezza generata anche dalle interpretazioni provenienti da alcune Camere di commercio e dal ministero in relazione alle tempistiche e modalità di iscrizione in un tempo così breve (meno di 48 ore) secondo i ricorrenti non avrebbe tenuto conto delle fisiologiche tempistiche necessarie all'adempimento. Il ricorso è fondato comunque su diversi motivi di merito: violazione di legge, di diritti fondamentali della Carta dell'Unione Europea e sono presenti due richieste di rinvii pregiudiziali, uno alla Corte Costituzionale e l'altro alla Corte di giustizia Ue.

Fonte: Il Sole 24 Ore, 30 aprile 2024 a firma di Valerio Vallefuoco

Controlli rafforzati sull'identità dei clienti nel nuovo pacchetto antiriciclaggio

Il Parlamento europeo vara la sesta direttiva e un regolamento con disposizioni direttamente applicabili in materia di due diligence

Lo scorso 24 aprile il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di leggi che rafforzano gli strumenti a disposizione dell'Ue per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. L'iter di formazione delle nuove norme era iniziato il 20 luglio 2021 con la presentazione, da parte della Commissione, del c.d. "Package AML" avente l'ambizioso obiettivo di: consolidare le norme dell'Ue per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; migliorare l'individuazione delle operazioni sospette; colmare le lacune sfruttate dai criminali per riciclare proventi illeciti o finanziare attività terroristiche attraverso il sistema finanziario; perfezionare l'attuale quadro normativo dell'Ue, con particolare riguardo ai rischi connessi all'innovazione tecnologica (derivanti, ad esempio, dall'adozione delle valute virtuali e dalla maggiore integrazione dei flussi finanziari nel mercato unico). Successivamente, il 18 gennaio 2024, il Consiglio e il Parlamento avevano raggiunto un accordo provvisorio sul pacchetto in esame, composto: dalla sesta direttiva Antiriciclaggio, contenente disposizioni, da recepire nel diritto nazionale, sulla vigilanza e sulle Unità di informazione finanziaria negli Stati membri (FIU), nonché sull'accesso delle autorità competenti a informazioni necessarie e affidabili, come ad esempio registri dei titolari effettivi e beni custoditi nelle zone franche; dal regolamento "single rule book", contenente norme direttamente applicabili in materia di due diligence sui clienti, trasparenza dei titolari effettivi e utilizzo di strumenti anonimi, come i cripto-asset, nonché su nuove entità, come le piattaforme di *crowdfunding*; dal regolamento che istituisce una nuova autorità dell'Ue (AMLA) con poteri di vigilanza e indagine per garantire la compliance in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo. Le nuove leggi dovranno adesso essere formalmente adottate anche dal Consiglio, prima di essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue ed entrare così in vigore. Come evidenziato nel comunicato stampa, le nuove leggi assicurano, tra l'altro, "che le persone con un interesse legittimo, compresi i giornalisti, le organizzazioni della società civile, le autorità competenti e gli organi di vigilanza, avranno accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sulla proprietà effettiva contenute nei registri nazionali e interconnesse a livello di UE. Oltre alle informazioni correnti, i registri includeranno anche dati risalenti ad almeno cinque anni prima". Inoltre, le nuove disposizioni conferiranno alle Unità di Informazione finanziaria maggiori poteri per analizzare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché per sospendere le transazioni sospette. Le nuove disposizioni contengono specifiche misure di "dovere di diligenza" (due diligence) e controlli rafforzati sull'identità dei clienti, secondo le quali i soggetti obbligati (che includono gestori di patrimoni e criptovalori o agenti immobiliari e virtuali) dovranno segnalare le attività sospette alle UIF e alle altre autorità competenti. In particolare, per quanto concerne i soggetti destinatari di obblighi antiriciclaggio, il Regolamento costituisce l'elemento centrale del "pacchetto": la scelta del legislatore europeo è infatti quella di trasferire nel medesimo tutte le norme applicabili al settore privato, apportando diverse modifiche sostanziali al fine di conseguire un maggiore livello di armonizzazione e convergenza nell'applicazione delle norme. Quanto alla nuova Autorità per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AMLA), che sarà istituita a Francoforte, la stessa avrà il compito di supervisionare direttamente le entità finanziarie più rischiose, di intervenire in caso di carenze nella vigilanza, di fungere da centro di smistamento per le autorità di vigilanza e di mediare le controversie tra di esse, nonché di controllare l'attuazione delle sanzioni finanziarie mirate. Infine, si evidenzia che: a partire dal 2029, anche le società di calcio professionistiche di alto livello coinvolte in transazioni finanziarie di alto valore con investitori o sponsor (compresi i trasferimenti di giocatori) dovranno verificare l'identità dei loro clienti, monitorare le transazioni e segnalare qualsiasi transazione sospetta alle UIF; sono previste disposizioni di vigilanza rafforzate anche per quanto riguarda gli individui c.d. "ultra-ricchi" (ovvero con patrimonio totale di almeno 50.000.000 di euro, esclusa la residenza principale); è previsto un limite di 10.000 euro valido in tutta l'Ue per i pagamenti in contanti (tranne che tra privati in un contesto non professionale); sono imposte misure per garantire la conformità con le sanzioni finanziarie mirate a evitare che le sanzioni vengano eluse.

Fonte: EUTEKNE, 30 APRILE 2024 a firma di Stefano De Rosa e Annalisa De Vito



APPROFONDIMENTI

Titolari effettivi: Assofiduciaria chiede riapertura dei termini e la razionalizzazione delle modalità di comunicazione al Registro e ricorre in appello al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR.

Come noto, a seguito della emissione delle sentenze del TAR del Lazio del 9 aprile 2024 che hanno rigettato diversi ricorsi in relazione ai provvedimenti istitutivi ed attuativi dei registri della titolarità effettiva (tra i quali anche il ricorso presentato da Assofiduciaria), il MIMIT ha comunicato alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura "la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effettiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'11 aprile p.v. compreso" (rif. MIMIT.AOO_STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0007648.11-04-2024). L'Associazione, negli ultimi giorni, ha ricevuto da alcune Associate la notizia che talune Camere di Commercio, in modo disorganico tra di loro, a seguito dell'inoltro della comunicazione di TE relativa a mandati fiduciari "standard" nella sezione speciale del registro dei trust e degli istituti giuridici affini, hanno risposto comunicando preavviso di rifiuto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 ovvero invitando a regolarizzare la comunicazione. L'irregolarità è stata motivata dalla presenza di anomalie in quanto le comunicazioni effettuate risultano prive dell'indicazione, quale titolare effettivo del mandato fiduciario, sia del costituente (fiduciante) sia del beneficiario. Nelle comunicazioni inviate da alcune Camere di Commercio, si legge, infatti che "in base all'art. 22 del D.lgs. 231/2007 e dal D.M. 12 aprile 2023, i titolari effettivi di istituto giuridico affine al trust (mandato fiduciario) sono il costituente e il beneficiario" (come previsto anche dalle specifiche tecniche approvate con decreto del MIMIT del 12 aprile 2023). Come noto, il "mandato fiduciario" non prevede la figura del beneficiario nella sua struttura giuridica, proprio in quanto trattasi di istituto giuridico non affine al trust, come ampiamente sostenuto dalla Associazione nel ricorso proposto al TAR del Lazio. Al riguardo, l'Associazione, come già comunicato, si accinge ad introdurre il secondo grado di giudizio da incardinare dinanzi al Consiglio di Stato, con richiesta di sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza del TAR del Lazio e del Decreto 29 settembre 2023 attestante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, non rinunciando, tuttavia, ad un dialogo serrato e proficuo con le Istituzioni anche per cercare di trovare soluzione ai processi informatici delle Camere di Commercio che oggi sono caratterizzati da elementi contraddittori e da impostazioni giuridicamente inadeguate, sia dal punto di vista della coerenza che della fattibilità. Un provvedimento regolamentare, che preveda una riapertura dei termini per le comunicazioni al Registro della titolarità effettiva, consentirebbe a tutti gli operatori un'ordinata e non controversa esecuzione degli obblighi comunitari e di legge, con riferimento, in particolare, alle comunicazioni dovute per le relazioni in essere alla data di entrata in vigore degli obblighi di comunicazione (termine al quale si è giunti, come noto, con brevissimo lasso temporale residuo per effettuare gli adempimenti a causa del periodo di sospensione disposto dal TAR). Pertanto, sulla base di quanto sopra, anche laddove non dovesse intervenire un decreto di riapertura termini per effettuare le comunicazioni, e per razionalizzarne le modalità - in attesa della pronuncia sulla richiesta di sospensiva al Consiglio di Stato - si ritiene opportuno proporre a tutte le Associate di valutare attentamente l'opportunità di effettuare o meno gli adempimenti comunicativi, meno che nel mandato fiduciario non sia evidente la presenza di un beneficiario.

Fonte: comunicazione Assofiduciaria REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI_2024_080_C

Precisazioni sul tema dell'innalzamento dell'aliquota IVAFE



 **assofiduciaria**

Con la comunicazione sono stati fornite precisazioni sul tema dell'innalzamento dell'aliquota IVAFE sui prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato previsto dall'art. 1, comma 91, legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024). Come noto, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'IVAFE è stata incrementata dal 2 al 4 per mille annuo. Tale incremento, tuttavia, opera limitatamente ai prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, con l'effetto che solo per le attività finanziarie detenute in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato è prevista l'applicazione della maggiore aliquota del 4 per mille; al contrario per le attività finanziarie detenute in Paesi diversi da quelli di cui sopra rimane invariata l'aliquota del 2 per mille. In tale contesto, è stato chiesto da alcune Associate di chiarire se tale innalzamento dell'aliquota IVAFE possa avere un impatto anche rispetto all'applicazione dell'imposta di bollo versata dalle società fiduciarie, considerata la differenziazione che vi sarebbe rispetto a detenere strumenti finanziari in Paesi *Black list* direttamente o tramite un intermediario, quale una società fiduciaria. Sul punto, la posizione del Gruppo di Lavoro Tematiche Fiscali di ASSOFIDUCIARIA, espressa nella riunione dello scorso 25 marzo u.s., è stata la seguente: "Nel corso della riunione, è stato osservato, tra l'altro, che il descritto aumento dell'aliquota ha riguardato solo la disciplina IVAFE e non anche l'imposta di bollo. La disciplina dell'imposta di bollo è, infatti, rimasta immutata. Ulteriormente, è stato sottolineato che la ratio legata a tale modifica normativa sarebbe quella di colpire l'investimento diretto in Paradisi fiscali, e non anche l'investimento 'monitorato' mediante un intermediario o società fiduciaria. Infine, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 3/E del 2024, a commento delle novità che hanno interessato l'IVAFE, non ha fornito specifiche indicazioni con riguardo all'imposta di bollo. Pertanto, il Gruppo di Lavoro prende atto che, secondo quella che è l'interpretazione maggioritaria, l'aumento dell'aliquota IVAFE ex Legge di Bilancio 2024 non sembra avere un impatto diretto sull'aliquota dell'imposta di bollo versata dalle società fiduciarie."

Fonte: comunicazione Assofiduciaria IVAFE_2024_063_C

 **assofiduciaria**



ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Itinerari fiduciari Polizze



**ITINERARI FIDUCIARI
"POLIZZE"**
14 MARZO ORE 10:30

ISCRIVITI AL WEBINAR

 **assofiduciaria**

Si è tenuto il 14 marzo il webinar del percorso formativo degli Itinerari Fiduciari dedicato alle Polizze

Durante il webinar verranno affrontati i seguenti temi:

- Le polizze stipulate tramite società fiduciaria
- Le polizze a contenuto finanziario - Il regolamento IVASS in materia antiriciclaggio
- Valutazione del rischio

Itinerari fiduciari Escrow agreement



**ITINERARI FIDUCIARI
"ESCROW
AGREEMENT"**
18 APRILE ORE 10:30

ISCRIVITI AL WEBINAR

 **assofiduciaria**

Si è tenuto il 18 aprile il webinar del ciclo di Itinerari Fiduciari Escrow Agreement. I temi discussi:

- Il contratto di Escrow
- La fiduciaria Escrow Agent e le diverse forme di Escrow Agreement
- I vantaggi del ricorso alla fiduciaria Escrow Agent

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Webinar:
Corso di formazione antiriciclaggio

**CORSO DI FORMAZIONE
ANTIRICICLAGGIO**

**DATE WEBINAR
8, 15, 22 MAGGIO ORE 9:30**

assofiduciaria

Assofiduciaria ha organizzato il corso di formazione sul tema dell'antiriciclaggio suddiviso in 3 moduli che tratteranno i seguenti argomenti:

Modulo 1:

- Riciclaggio e criminalità organizzata
- Evoluzione della regolamentazione GAFFI
- AML Package - Le Linee Guida EBA: il quadro attuale
- La titolarità effettiva: criteri di individuazione

Modulo 2:

- I nuovi indicatori di anomalia
- I poteri ispettivi dell'Agenzia delle Entrate connessi agli indicatori di anomalia
- Riciclaggio e autoriciclaggio nelle indagini della Magistratura
- Antiriciclaggio e attività delle società fiduciarie: le esperienze ispettive

Modulo 3:

- L'attività di "domiciliazione societaria" prestata dalle società fiduciarie
- Le procedure operative: la procedura operativa per l'intestazione e la gestione di partecipazioni in società e per l'amministrazione e la gestione dei finanziamenti soci e dei mutui e le procedure antiriciclaggio (Manuale operativo, Policy, Codici di autodisciplina)
- L'attività di audit volontaria antiriciclaggio e l'adeguatezza delle procedure interne delle società fiduciarie alla luce delle procedure operative di Assofiduciaria





ANTIRICICLAGGIO

Registro titolari effettivi, comunicazioni sospese

Registro Titolari effettivi e antiriciclaggio. In attesa della decisione del Tar Lazio sul ricorso per l'annullamento del decreto del Dg del Mimit (operatività del sistema di comunicazione dei dati), del Dm 16 marzo 2023 (modelli per il rilascio di certificati e copie sulla titolarità effettiva) e del decreto Mef su «accesso e consultazione dei dati e informazioni», a dicembre un'ordinanza dei giudici della IV sezione ha disposto - precisa Assofiduciaria - la sospensione degli adempimenti - cioè della comunicazione del titolare effettivo - fino alla sentenza di merito. Pertanto non ci saranno conseguenze per chi a oggi non ha ancora trasmesso il "Te" alla Camera di commercio. I tempi potrebbero ulteriormente allungarsi se, come

appare plausibile alla luce dei motivi di ricorso, il Tar decidesse per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per incompatibilità del Registro italiano con la normativa europea sui dati sensibili. Con le regole di partenza il registro dei "Te" consentirebbe la consultazione a milioni di «soggetti obbligati».

—A.Gal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa e fino alla decisione sul merito dei ricorsi il Tar ha congelato tutti gli adempimenti



Titolari effettivi, il registro resta congelato

DI MATTEO RIZZI

Comunicazione dei titolari effettivi in attesa del giudizio di merito del Tar. Come già anticipato ieri da ItaliaOggi, Assofiduciaria ha ribadito in un comunicato urgente che la comunicazione dei titolari effettivi, sospesa con ordinanza cautelare del 7/12/2023 del Tar del Lazio, non tornerà operativa fino alla pubblicazione della sentenza di merito da parte dei giudici amministrativi. Mercoledì 27 marzo si è riunita l'udienza sul ricorso proposto da sette diversi portatori di interessi sugli obblighi e sull'accesso ai dati del registro dei titolari effettivi. I giudici hanno raccolto i pareri, con la richiesta delle parti in causa di una possibile interpretazione da parte della Corte di giustizia Ue del decreto del 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) relativamente all'avvio dell'operatività del Registro dei titolari effettivi. I punti esaminati includono la rilevanza della questione alla luce dell'orientamento della Corte di giustizia Ue sull'accesso ai dati del registro e il rischio connesso all'accesso e alle possibili violazioni delle comunicazio-

ni dei dati. I ricorrenti stimano che, secondo la normativa italiana sul registro, più di un milione di soggetti potrebbero essere considerati titolari di interessi, il che significherebbe, che una volta attivo, il registro consentirebbe loro di accedere liberamente ai dati relativi alle costituzioni di strutture patrimoniali come i trust e strutture simili, con il rischio di violare anche dati sensibili riguardanti la salute dei titolari. "L'ordinanza del Tar n. 8083/2023, infatti, è chiarissima nell'indicare che gli effetti della sospensione cautelare disposta devono protrarsi fino alla definizione del giudizio, in modo da mantenere res adhuc integra fino ad allora. Per definizione del giudizio ovviamente si intende la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito", ha ricordato un comunicato di Assofiduciaria. "Costituisce, del resto, regola generale prevista dall'art. 55, comma 1 del dlgs n. 104/2010, Codice del processo amministrativo, che gli effetti dei provvedimenti cautelari collegiali del giudice amministrativo si estendano fino alla data di pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio".

— © Riproduzione riservata — ■



ASSOFIDUCIARIA RICORRE SUI "TE"

Assofiduciaria ha impugnato davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tar dell'11 aprile di ripristino del Registro titolari effettivi (Te). Assofiduciaria ha chiesto anche la riapertura dei termini e la razionalizzazione delle comunicazioni al Registro perché «impraticabili». Nei giorni scorsi, scrive l'associazione, «Camere di commercio hanno rifiutato le registrazioni di mandati fiduciari perché prive» del "Te" «indicazione impossibile perché il mandato fiduciario non prevede il beneficiario nella sua struttura giuridica».



DECISIONE**Registro
titolari
dall'11/04**

Il registro titolari effettivi è ripartito dall'11 aprile, alle camere di commercio la scelta di come procedere. La data di riapertura dei relativi adempimenti di iscrizione arriva, come una doccia gelata, nella tarda serata di ieri, con la nota inviata dal direttore generale Giulio Mario Donato alle camere di commercio. "Si rende noto che il Tar del Lazio" si legge nel documento, "in data 09.04.2024, ha pubblicato le sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie per del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023, relativo al Registro dei titolari effettivi. Al riguardo, si comunica", continua il documento, "alla luce delle richiamate pronunce giudiziali, la piena operatività di quanto stabilito sulla titolarità effet-

tiva, con scadenza del relativo termine alla data dell'11 aprile p.v. compreso". Nella giornata di ieri si erano susseguiti appelli del mondo delle professioni con i dottori commercialisti e assofiduciaria per consentire a chi dovrà uniformarsi agli adempimenti di farlo in tempi congrui. La decisione del ministero apre però a uno spiraglio, nel documento si lascia la possibilità alle camere di commercio di prevedere singolarmente modalità differenziate di avvio e iscrizione: «Al contempo, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si demanda al prudente apprezzamento di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento». A seguito del ricorso, con ordi-

nanza 7 dicembre 2023, il Tar Lazio aveva sospeso l'efficacia del decreto del 29 settembre 2023 del Mimit che avviava l'operatività del Registro dei titolari effettivi, interrompendo, quindi, le comunicazioni dovute. Ora, con sentenza di merito, le comunicazioni potranno ripartire in via ufficiale, in attesa, tuttavia, di un eventuale appello presentato dai ricorrenti.

Cristina Bartelli

—© Riproduzione ricercata—■



Titolari effettivi, pressing su decreto

Antiriciclaggio, Assofiduciaria richiede un decreto per la riapertura dei termini e per razionalizzare le modalità per le comunicazioni al Registro della titolarità effettiva. Lo si legge in una nota in cui si annuncia il ricorso in appello al Consiglio di stato contro la sentenza del Tar Lazio "nell'interesse delle imprese rappresentate e dei loro clienti e, soprattutto, nell'interesse dell'istituto stesso di mandato fiduciario così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e come disciplina evoluta rispettosa tanto dei diritti alla trasparenza quanto dei legittimi diritti alla riservatezza".

© Banca d'Italia e Assofiduciaria



Registro titolari effettivi Assofiduciaria ricorre e chiede la sospensione

Antiriciclaggio

L'udienza di discussione
al Consiglio di Stato
in calendario il 16 maggio

Valerio Vallefuoco

Nuovo e annunciato capitolo della controversia giudiziaria sul decreto del Mimit che attua il regolamento per il funzionamento e la messa in opera del registro titolari effettivi (si veda il sole 24Ore del 9 e del 12 Aprile). Ieri in una nota Assofiduciaria ha confermato di avere per il tramite dei suoi legali (Contini, Mattarella Sciaudone e Angelici) depositato appello al Consiglio di Stato con istanza cautelare per l'annullamento previa sospensione del decreto attuativo del registro dei titolari effettivi ai fini antiriciclaggio.

La vicenda è nota agli esperti del settore: il Tar del Lazio il 9 aprile 2024 ha respinto i precedenti ricorsi presentati dalle fiduciarie e dalle società che gestiscono *trust* dopo che in un primo momento aveva sospeso l'efficacia del decreto, ritenendo rilevanti i motivi d'urgenza anche alla luce delle lamentate doglianze dei ricorrenti di violazione del diritto euorunitario. A seguito di questa sentenza gli effetti naturali derivanti sono stati la nuova entrata in vigore del decreto fissata per l'11 aprile scorso, con solo 48 ore di tempo

concesse a tutti i soggetti ricorrenti e tutti coloro che nell'attesa del giudizio e durante la sospensione non avevano proceduto all'iscrizione al registro dei titolari effettivi. Peraltro nelle 24 ore successive alla pubblicazione della sentenza erano state emanate due circolari, una delle Camere di commercio in cui si ribadiva la scadenza dell'11 aprile senza alcuna proroga, l'altra del Ministero lo stesso giorno della scadenza che, pur riconoscendo nella sostanza la complessa vicenda giudiziaria, lasciava al prudente apprezzamento delle Camere di commercio ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al registro. L'udienza per la discussione della sospensiva cautelare in appello secondo il calendario delle udienze del Consiglio di Stato dovrebbe essere prevista per il 16 maggio. Secondo la prospettiva contenuta nella nota informativa di Assofiduciaria il danno grave e irreparabile sarebbe insito nel rango costituzionale degli interessi e diritti asseritamente violati che sarebbero irrimediabilmente compromessi qualora non venisse concessa una sospensione della

sentenza impugnata. Inoltre l'incertezza generata anche dalle interpretazioni provenienti da alcune Camere di commercio e dal ministero in relazione alle tempistiche e modalità di iscrizione in un tempo così breve (meno di 48 ore) secondo i ricorrenti non avrebbe tenuto conto delle fisiologiche tempistiche necessarie all'adempimento. Il ricorso è fondato comunque su diversi motivi di merito: violazione di legge, di diritti fondamentali della Carta dell'Unione Europea e sono presenti due richieste di rinvii pregiudiziali, uno alla Corte Costituzionale e l'altro alla Corte di giustizia Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Registro titolari effettivi, ricorso al Consiglio di Stato

Assofiduciaria ha depositato ieri il ricorso presso il Consiglio di Stato al fine di ottenere l'annullamento e/o la riforma della sentenza n. 6839/2024 del Tar Lazio del 9 aprile e con la quale sono stati rigettati i ricorsi sostenuti dall'associazione, ai fini della comunicazione al registro dei titolari effettivi, dei mandati fiduciari tra gli istituti giuridici affini al trust. Ne dà notizia la stessa associazione con una comunicazione inviata ieri a tutte le associate e nella quale precisa anche che l'istanza cautelare dovrebbe essere trattata nell'udienza del 16 maggio. Con l'atto di appello, si legge nella nota, sono stati formulati i motivi di impugnazione che attaccano tutte le motivazioni poste dal Tar a fondamento della sentenza del 9/4. In primo luogo si precisa che la disciplina Ue non prevede un obbligo di "smascheramento" dei fenomeni fiduciari né l'obbligo di applicare l'integrale disciplina sulla trasparenza prevista per i trust, stabilendo al contrario l'obbligo di procedere a una valutazione caso per caso "basata sul rischio" e nel rispetto del principio di proporzionalità. Altro motivo del ricorso va ricercato nel fatto che il Tar ha rigettato il ricorso di primo grado sulla base di una motivazione erronea, frutto di un manifesto travisamento della ratio della Direttiva Ue n. 2015/849 e delle caratteristiche delle società fiduciarie. Secondo il Tar, con riferimento alla disciplina e al regime di comunicazione e di pubblicità delle informazioni sulla titolarità effettiva, alle società fiduciarie dovrebbero applicarsi le regole previste per i trust, sebbene le società fiduciarie, a differenza dei trust, che vivono in un limbo sostanzialmente privo di una disciplina normativa, siano già tenute a comunicare i dati sulla titolarità effettiva, alimentando registri e banche dati pubbliche cui accedono regolarmente le autorità di vigilanza e di controllo, o i soggetti privati, quando necessario e alle condizioni previste dalla legge (si veda *ItaliaOggi* del 16/4). L'atto di appello contiene poi un'istanza cautelare in quanto verrebbero irrimediabilmente compromessi diritti di rango costituzionale ove non intervenisse, senza indugio, una sospensione degli effetti della sentenza del Tar e dei provvedimenti impugnati in primo grado, nel frattempo tornati efficaci.

Fabrizio Vedana

— © Riproduzione riservata — ■



E! PROFESSIONI

Il termine per la comunicazione dei titolari effettivi è scaduto ieri

In una nota inviata alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il MIMIT ha confermato la scadenza

/ REDAZIONE

Con una nota indirizzata alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, il Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) ha **confermato** che, a seguito delle sentenze con cui sono stati respinti i ricorsi presentati da diverse associazioni fiduciarie (si veda ["Respinti dal TAR i ricorsi relativi alla comunicazione dei titolari effettivi"](#) del 10 aprile 2024), con la giornata di ieri è scaduto il termine per le comunicazioni del **titolare effettivo** agli uffici del Registro delle imprese.

A chiusura della nota si legge: "Al contempo, in ragione della complessa vicenda giudiziale intercorsa e del ristretto lasso temporale residuo, si demanda al **prudente apprezzamento** di codesti Enti camerali ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione in argomento".

Si ricorda che, con le sentenze nn. [6837](#), [6839](#), [6840](#), [6841](#), [6844](#) e [6845](#) pubblicate il 9 aprile, il TAR del Lazio ha dichiarato come **infondati** i sei ricorsi presentati per l'**annullamento**, previa sospensione dell'efficacia, del decreto MIMIT del [29 settembre 2023](#) (attestante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva), del [Manuale operativo](#) Unioncamere per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese e di atti e provvedimenti a essi collegati.

In precedenza, a pochi giorni dalla scadenza per l'inoltro delle comunicazioni, fissata per l'11 dicembre 2023, l'ordinanza 7 dicembre 2023 n. [8083](#) emessa dalla sezione quarta del TAR del Lazio aveva accolto l'istanza cautelare di **sospensione**.

La sospensione ha coinvolto tutti i soggetti tenuti alla comunicazione ed entrambe le sezioni del Registro dei titolari effettivi (autonoma e speciale).

Come più volte sottolineato su [Eutekne.info](#), finora è stata dubbia la **tempistica** per l'**iter** di **popolamento** del

Registro dei titolari effettivi, interrotto a pochi giorni dalla scadenza.

Due giorni fa il CNDCEC ha chiesto di fare chiarezza sui nuovi termini, spiegando in un comunicato che, "A stretto rigore giuridico, i termini hanno ripreso a decorrere dal 9 aprile 2024 con scadenza prevista per l'11 aprile 2024, come già evidenziato da alcune Camere di Commercio territoriali". Dato che non è stato fissato un congruo termine per l'invio delle comunicazioni sospese, i commercialisti hanno quindi chiesto, in una lettera inviata ai Ministri dell'Economia e delle Imprese e del made in Italy, una **proroga** del termine (si veda ["Necessario più tempo per la comunicazione dei titolari effettivi"](#) dell'11 aprile).

Ieri è stata la volta di Assofiduciaria che, con un comunicato stampa, ha reso noto di aver inviato un'istanza al MIMIT, al MEF e a Unioncamere affinché adottino le misure necessarie per assicurare un **congruo termine** per le comunicazioni dei dati sulla titolarità effettiva. L'associazione "mantiene, comunque, ferma e impregiudicata la possibilità di fare **ricorso** al Consiglio di Stato. Alla luce di ciò, la richiesta di riconoscere un congruo termine per il caricamento dei dati sul registro non significa né può significare acquiescenza alla sentenza del TAR".

Nel comunicato Assofiduciaria evidenzia che il sistema di comunicazione, per come attualmente strutturato, non consente il caricamento contestuale di più posizioni: le società fiduciarie titolari di numerosi incarichi, quindi, per poter materialmente procedere agli adempimenti imposti dalla normativa, necessiteranno di **scadenze adeguate**. Inoltre, le società fiduciarie, prima di procedere alla comunicazione del proprio titolare effettivo, devono preavvisare quest'ultimo onde consentirgli di manifestare eventuali ragioni di opposizione, in quanto la norma prevede la possibilità per il titolare effettivo di dichiararsi controinteressato.

Auspicabile una riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi

Secondo Assofiduciaria un provvedimento regolamentare consentirebbe a tutti gli operatori un'ordinata e non controversa esecuzione degli obblighi

/ Stefano DE ROSA e Annalisa DE VIVO

Con un comunicato diffuso ieri alle proprie associate, Assofiduciaria ha reso noto di aver ricevuto da alcune di esse la notizia che diverse Camere di Commercio, "in modo disorganico tra di loro", dopo aver ricevuto la **pratica telematica** della titolarità effettiva in relazione a mandati fiduciari "standard" nella sezione speciale del Registro dei trust e degli istituti giuridici affini, hanno risposto comunicando il preavviso di rifiuto ai sensi dell'**art. 10-bis** della legge n. 241/1990, ovvero invitando a regolarizzare la comunicazione.

L'irregolarità sarebbe giustificata dalla presenza di **anomalie** derivanti dal fatto che le comunicazioni effettuate risultano prive dell'indicazione, quale titolare effettivo del mandato fiduciario, sia del costituente (fiduciante) sia del beneficiario. Più precisamente, nelle predette comunicazioni si spiega che, in base all'**art. 22** del D.Lgs. 231/2007 e al DM 12 aprile 2023, i titolari effettivi di istituto giuridico affine al trust (mandato fiduciario) sono il costituente e il beneficiario, come previsto anche dalle specifiche tecniche approvate con decreto del MIMIT del **12 aprile 2023**.

Al riguardo Assofiduciaria osserva che la struttura giuridica del mandato fiduciario non prevede la figura del beneficiario, proprio in virtù del fatto che si tratta di un istituto giuridico non affine al trust, come già ampiamente sostenuto dalla stessa nell'ambito del ricorso proposto al TAR del Lazio.

In effetti, l'inclusione del mandato fiduciario delle società fiduciarie tra gli istituti giuridici affini al trust è, a parere della ricorrente, **illegittima** in quanto riguarda il rapporto fiduciario di stampo "romanistico" e non già quello di stampo "germanistico", disciplinato dalla L. **1966/39** e dal decreto **16 gennaio 1995** del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

Nel mandato di stampo **germanistico**, infatti, il fiduciario è solo intestatario meramente formale dei beni, dei quali resta e permane proprietario sostanziale il mandante, mentre il fiduciario opera solo ed esclusivamente previa istruzione scritta del mandante. Secondo quanto sostenuto nel ricorso, la comunicazione trasmessa nel 2019 dalla Presidenza del Consiglio alla Commissione europea ai sensi dell'**art. 31 § 10** della direttiva Ue 2015/849 è da intendersi riferita alle sole fattispecie riconducibili al modello di fiducia "romanistica", vale a dire all'ipotesi di fiducie che determinano il trasferimento della piena proprietà dal fiduciante al fiduciario, con pieni poteri gestori da parte di quest'ulti-

mo.

Sul punto, deve evidenziarsi che nella pronuncia dello scorso **9 aprile** il TAR del Lazio non ha ritenuto significativa la predetta **distinzione**, ritenendo irrilevante la circostanza che la **causa fiduciae** venga attuata attraverso (o meno) il trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario, dovendosi piuttosto valutare se il "congegno negoziale" utilizzato in concreto dalle parti sia idoneo (o meno) a determinare un occultamento del titolare effettivo. Nel caso delle società fiduciarie, ha concluso il Tar, è fuor di dubbio che si realizzi un'intestazione dei beni in favore di un soggetto diverso dal titolare effettivo e ciò è sufficiente ad integrare "quella situazione di opacità che la normativa europea mira a contrastare", e, di conseguenza, ad assimilare il mandato fiduciario a un istituto giuridico affine al trust.

Assofiduciaria, infine, preannuncia che si sta accingendo a introdurre il secondo grado di giudizio da incardinare dinanzi al Consiglio di Stato, con richiesta di **sospensione cautelare** dell'efficacia della sentenza del TAR del Lazio e del decreto 29 settembre 2023 attestante l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. Nel frattempo, si legge nel comunicato, continua il dialogo con le Istituzioni anche per cercare di trovare soluzione ai processi informatici delle Camere di Commercio che oggi sono caratterizzati da elementi contraddittori e da impostazioni giuridicamente inadeguate, sia dal punto di vista della coerenza che della fattibilità.

Sul punto si evidenzia come ad oggi sia rimasta inascoltata la richiesta – formulata dal CNDCEC a Unioncamere all'indomani del termine dell'11 aprile 2024 previsto per le comunicazioni dei titolari effettivi – di fornire alle Camere di Commercio territoriali **indicazioni unitarie** in modo da garantire modalità operative omogenee sul tutto il territorio nazionale, a beneficio delle imprese e dei professionisti coinvolti.

Ed è proprio l'esigenza di una "ordinata e non controversa esecuzione degli obblighi comunitari e di legge" a giustificare, secondo Assofiduciaria, la richiesta di **riapertura dei termini** per effettuare le comunicazioni. Una richiesta di proroga era stata avanzata anche dal CNDCEC in una lettera inviata lo scorso 10 aprile ai Ministri dell'Economia e delle Imprese e del made in Italy (si veda "**Necessario più tempo per la comunicazione dei titolari effettivi**" dell'11 aprile 2024).



Imprese: Assofiduciaria su comunicazione al registro della titolarità effettiva, "senza termine congruo e omogeneo inevitabile caos"

Roma, 11 apr 16:55 - (Agenzia Nova) - Assofiduciaria, associazione delle 118 società fiduciarie tra le maggiori operanti sul mercato, a seguito della pubblicazione della Sentenza del Tar Lazio n. 6839/2024 di rigetto del ricorso R.G. 15566/2023 lancia l'allarme sull'ipotizzata scadenza del termine per la comunicazione al Registro delle Imprese della titolarità effettiva, fissata da alcune Camere di commercio, arbitrariamente, senza alcuna omogeneità a livello nazionale e senza cognizione di effettiva fattibilità, per oggi 11 aprile 2024. "È indispensabile che il ministero prenda atto dell'avvenuta scadenza del termine previsto dal Decreto e della necessità di prevederne uno congruo. Il nuovo termine deve essere adeguato a consentire alle società, incluse quelle società fiduciarie titolari di numerosi incarichi di amministrazione, di procedere tempestivamente a tutte le complesse e numerose attività necessarie per la comunicazione dei titolari effettivi. Per dare un'idea, parliamo della necessità di processare centinaia di migliaia di mandati", ha dichiarato Fabio Marchetti, presidente di Assofiduciaria. "Senza la definizione di un nuovo termine - ha proseguito - le società fiduciarie vanno incontro a un'importante perdita in termini economici a causa di sanzioni da ritardo del tutto illegittime e ingiustificate, anche alla luce del fatto che la sentenza del Tar Lazio n. 6839/2024 non è stata comunicata a tutte le singole società fiduciarie le quali pertanto non sono messe nella condizione di conoscere la riviviscenza degli obblighi comunicativi sospesi in via cautelare dal medesimo Tar". (segue) (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Assofiduciaria, Registro dei titolari effettivi: ricorso al TAR



Roma, 29 mar. - Assofiduciaria, associazione delle 118 società fiduciarie tra le maggiori operanti sul mercato, ha consultato gli avvocati dello Studio legale Grimaldi Alliance, che assistono l'Associazione nel giudizio n. 15566/2023 incardinato presso il TAR Lazio, i quali hanno chiarito che:

"con riferimento all'udienza pubblica del 27 marzo 2024, nel corso della quale il TAR Lazio, Roma, Sez. IV ha trattenuto in decisione il giudizio n. 15566/2023, vi confermiamo che per effetto dell'ordinanza del TAR n. 8083/2023 gli effetti degli atti impugnati rimangono sospesi fino alla data della pubblicazione da parte del TAR dell'atteso provvedimento giurisdizionale di merito; di conseguenza sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi previsti dai provvedimenti impugnati.

L'ordinanza del TAR n. 8083/2023 del TAR Lazio, infatti, è chiarissima nell'indicare che gli effetti della sospensione cautelare disposta devono protrarsi fino alla definizione del giudizio, in modo da mantenere *res adhuc integra* fino ad allora ("Ritenuto pertanto meritevole di tutela l'interesse della parte ricorrente al mantenimento della *res adhuc integra* sino alla definizione del giudizio nel merito"), e per definizione del giudizio ovviamente si intende la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito.

Costituisce, del resto, regola generale prevista dall'art. 55, comma 1 del D. Lgs. n. 104/2010, Codice del processo amministrativo, che gli effetti dei provvedimenti cautelari collegiali del giudice amministrativo si estendano fino alla data di pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio."

23/04/24, 16:49

agenzia
NOVA

Copia notizia

MARTEDÌ 23 APRILE 2024 16.44.43

Imprese: Assofiduciaria ricorre in appello a Consiglio Stato contro sentenza Tar su Titolari effettivi (3)

NOVA0537 3 ECO 1 NOV INT Imprese: Assofiduciaria ricorre in appello a Consiglio Stato contro sentenza Tar su Titolari effettivi (3) Roma, 23 apr - (Nova) - "Assofiduciaria, in attesa degli esiti del ricorso che verra' presentato al Consiglio di Stato, e nel sottolineare il proprio impegno al dialogo con le Istituzioni, anche alla luce della necessita' di trovare soluzione ai processi informativi delle Camere di Commercio che oggi risultano disomogenei e non sempre abilitanti a quanto richiesto nel merito - conclude la nota -, richiede un decreto per la riapertura dei termini e per razionalizzare le modalita' per le comunicazioni al Registro della titolarita' effettiva. Laddove non dovesse intervenire tale decreto, l'Associazione ha prospettato alle Associate l'opportunita' di valutare attentamente se effettuare o meno gli adempimenti comunicativi, a meno che nel mandato fiduciario non sia evidente la compresenza di un beneficiario". (Com) NNNN

agenzia
NOVA

Copia notizia

MARTEDÌ 23 APRILE 2024 16.44.42

Imprese: Assofiduciaria ricorre in appello a Consiglio Stato contro sentenza Tar su Titolari effettivi (2)

NOVA0536 3 ECO 1 NOV INT Imprese: Assofiduciaria ricorre in appello a Consiglio Stato contro sentenza Tar su Titolari effettivi (2) Roma, 23 apr - (Nova) - "Lo scorso 11 aprile - prosegue la nota - il Mimit ha comunicato alle Camere di commercio il ripristino dell'obbligo di procedere alle comunicazioni al registro dei titolari effettivi fissandone la scadenza nello stesso 11 aprile. Termine irrealistico, in ragione delle decine di migliaia di mandati da processare (e senza considerare il fatto che le societa' fiduciarie prima di procedere alla comunicazione del titolare effettivo devono preavvisare lo stesso per consentirgli di manifestare un'eventuale controinteresse)". "Tale impraticabilita' del termine - si legge ancora - si e' resa ancora piu' evidente nei giorni scorsi quando alcune Camere di commercio, in modo disorganico tra loro, hanno rifiutato le registrazioni relative a mandati fiduciarie di amministrazione perche' prive dell'indicazione, quale titolare effettivo del mandato fiduciario, sia del costituente (fiduciante) sia del beneficiario. Indicazione impossibile da fornire in

quanto, come noto, il 'mandato fiduciario' non prevede la figura del beneficiario nella sua struttura giuridica, proprio in quanto trattasi di istituto giuridico non affine al trust". (segue) (Com) NNNN

Imprese: Assofiduciaria ricorre in appello a Consiglio Stato contro sentenza Tar su Titolari effettivi

NOVA0535 3 ECO 1 NOV INT Imprese: Assofiduciaria ricorre in appello a Consiglio Stato contro sentenza Tar su Titolari effettivi Roma, 23 apr - (Nova) - "Con ricorso al Tar del Lazio, Assofiduciaria si era opposta all'obbligo di comunicare - nella Sezione speciale dei Trust e degli istituti giuridici affini - i titolari effettivi dei 'classici' mandati fiduciari ritenendo, tra l'altro, che tale obbligo sussista solo in presenza di trasferimento della proprietà dei beni dal fiduciante al fiduciario (come appunto avviene nei trust e non avviene nei classici mandati fiduciari regolato dal D.M. del 1995) e che solo quando vi sia un trasferimento di proprietà al fiduciario si può parlare di istituto affine al trust. Il Tar del Lazio, con le sentenze rese pubbliche lo scorso 9 aprile, ha rigettato il ricorso. Assofiduciaria rende oggi nota la propria decisione di ricorrere al Consiglio di Stato, nell'interesse delle imprese rappresentate e dei loro clienti e, soprattutto, nell'interesse dell'istituto stesso di mandato fiduciario così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e come disciplina evoluta rispettosa tanto dei diritti alla trasparenza quanto dei legittimi diritti alla riservatezza". Lo comunica Assofiduciaria in una nota. (segue) (Com) NNNN

INFO E IMPRESE

Assofiduciaria, Registro dei titolari effettivi: ricorso al TAR

Restano sospesi gli effetti degli atti impugnati, inclusi gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi

MAR 29, 2024

Roma, 29 mar. – Assofiduciaria, associazione delle 118 società fiduciarie tra le maggiori operanti sul mercato, ha consultato gli avvocati dello Studio legale Grimaldi Alliance, che assistono l'Associazione nel giudizio n. 15566/2023 incardinato presso il TAR Lazio, i quali hanno chiarito che:

"con riferimento all'udienza pubblica del 27 marzo 2024, nel corso della quale il TAR Lazio, Roma, Sez. IV ha trattenuto in decisione il giudizio n. 15566/2023, vi confermiamo che per effetto dell'ordinanza del TAR n. 8083/2023 gli effetti degli atti impugnati rimangono sospesi fino alla data della pubblicazione da parte del TAR dell'atteso provvedimento giurisdizionale di merito; di conseguenza sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi previsti dai provvedimenti impugnati.

L'ordinanza del TAR n. 8083/2023 del TAR Lazio, infatti, è chiarissima nell'indicare che gli effetti della sospensione cautelare disposta devono protrarsi fino alla definizione del giudizio, in modo da mantenere res adhuc integra fino ad allora ("Ritenuto pertanto meritevole di tutela l'interesse della parte ricorrente al mantenimento della res adhuc integra sino alla definizione del giudizio nel merito"), e per definizione del giudizio ovviamente si intende la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito.

Costituisce, del resto, regola generale prevista dall'art. 55, comma 1 del D. Lgs. n. 104/2010, Codice del processo amministrativo, che gli effetti dei provvedimenti cautelari collegiali del giudice amministrativo si estendano fino alla data di pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio."

FIDUCIARIE | 11 APR, 2024

Titolari effettivi, le mosse di Assofiduciaria dopo la bocciatura dei ricorsi al Tar

L'associazione promette di fare appello al Consiglio di Stato, chiedendo intanto al Mimit un nuovo termine per l'adempimento degli obblighi comunicativi imposti alle società fiduciarie.

DI FRANCESCO COLAMARTINO

Il **Tar del Lazio** ha respinto i ricorsi per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto Mimit del 29 settembre 2023 relativo al **Registro dei titolari effettivi**, ma **Assofiduciaria non ci sta**.

E, in una lettera alle fiduciarie associate firmata dal presidente **Fabio Marchetti** e visionata da *Citywire Italia*, promette di fare appello al **Consiglio di Stato**, chiedendo intanto al Mimit un nuovo termine per l'adempimento degli obblighi comunicativi imposti alle società fiduciarie.

Una richiesta di proroga del termine dell'11 aprile analoga a quella avanzata dal **Consiglio nazionale dei commercialisti**.

La richiesta è motivata anche dal fatto che, in seguito alla presentazione del ricorso lo scorso anno, l'istanza cautelare di sospensione del decreto era stata preliminarmente accolta dal Tar del Lazio prima della scadenza del termine per l'inoltro delle comunicazioni (11 dicembre 2023) e, proprio per questo, **la maggioranza delle società fiduciarie si è poi astenuta dal compiere le complesse attività** amministrative e burocratiche necessarie alla comunicazione dei rispettivi titolari effettivi.

Il decreto riguardava, infatti, l'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del Registro delle imprese.

La stessa **Unioncamere**, per via dei dubbi interpretativi, ha rinviato agli esiti del giudizio l'elaborazione e pubblicazione del "Disciplinare tecnico sulla sicurezza del trattamento dei dati

sulla titolarità effettiva", predisposto da InfoCamere. Il decreto prevedeva una forma di accesso generalizzata alle informazioni sulla titolarità effettiva comunicate dai trust e dagli istituti giuridici affini, uno dei due fronti su cui le fiduciarie hanno opposto resistenza, insieme al quello con cui il mandato fiduciario è stato ricompreso tra gli istituti giuridici affini al trust.

"Si evidenzia come il sistema di comunicazione – per come attualmente strutturato – non consente il caricamento contestuale di più posizioni, con la conseguenza che le società fiduciarie titolari di numerosi incarichi, per poter materialmente procedere agli adempimenti imposti dalla normativa, necessiteranno di un ampio e congruo lasso temporale", si legge nella lettera, "a ciò si aggiunga che le società fiduciarie sono tenute, prima di procedere alla comunicazione del proprio titolare effettivo, a preavvisare quest'ultimo onde consentirgli di manifestare eventuali ragioni di opposizione (controinteresse)".

<https://citywire.com/it/news/titolari-effettivi-le-mosse-di-assofiduciaria-dopo-la-bocciatura-dei-ricorsi-al-tar/a2440151>

NORMA | 24 APRILE 2024

Assofiduciaria ricorre in appello al Consiglio di Stato sul Registro dei Titolari effettivi

L'associazione richiede un decreto per la riapertura dei termini e per razionalizzare le modalità per le comunicazioni al Registro della titolarità effettiva.



Con ricorso al Tar del Lazio, **Assofiduciaria** si era opposto all'obbligo di comunicare - nella Sezione speciale dei Trust e degli istituti giuridici affini - i titolari effettivi dei "classici" mandati fiduciari ritenendo, tra l'altro, che tale obbligo sussista solo in presenza di trasferimento della proprietà dei beni dal fiduciante al fiduciario (come appunto avviene nei trust e non avviene nei classici mandati fiduciari regolato dal DM del 1995) e che solo quando vi sia un trasferimento di proprietà al fiduciario si può parlare di istituto affine al trust. Il Tar del Lazio, con le sentenze rese pubbliche lo scorso 9 aprile, ha rigettato il ricorso ([qui la news](#)).

Assofiduciaria rende oggi nota la propria decisione **di ricorrere al Consiglio di Stato**, nell'interesse delle imprese rappresentate e dei loro clienti e, soprattutto, nell'interesse dell'istituto stesso di mandato fiduciario così come riconosciuto dall'ordinamento giuridico e come disciplina evoluta rispettosa tanto dei diritti alla trasparenza quanto dei legittimi diritti alla riservatezza.

Lo scorso 11 aprile il **Mimit** ha comunicato alle Camere di commercio il ripristino dell'obbligo di procedere alle comunicazioni al registro dei titolari effettivi fissandone la scadenza nello stesso 11 aprile. Termine irrealistico, in ragione delle decine di migliaia di mandati da processare (e senza considerare il fatto che le società fiduciarie prima di procedere alla comunicazione del titolare effettivo devono preavvisare lo stesso per consentirgli di manifestare un'eventuale controinteresse).

<https://citywire.com/it/news/assofiduciaria-ricorre-in-appello-al-consiglio-di-stato-sul-registro-dei-titolari-effettivi/a2441099>

Tale impraticabilità del termine si è resa ancora più evidente nei giorni scorsi quando alcune Camere di commercio, in modo disorganico tra loro, hanno rifiutato le registrazioni relative a mandati fiduciari di amministrazione perché prive dell'indicazione, quale titolare effettivo del mandato fiduciario, sia del costituente (fiduciante) sia del beneficiario. Indicazione impossibile da fornire in quanto, come noto, il "mandato fiduciario" non prevede la figura del beneficiario nella sua struttura giuridica, proprio in quanto trattasi di istituto giuridico non affine al trust.

Assofiduciaria, in attesa degli esiti del ricorso che verrà presentato al Consiglio di Stato, e nel sottolineare il proprio impegno al dialogo con le istituzioni, anche alla luce della necessità di trovare soluzione ai processi informatici delle Camere di Commercio che oggi risultano disomogenei e non sempre abilitanti a quanto richiesto nel merito, richiede un decreto per la riapertura dei termini e per razionalizzare le modalità per le comunicazioni al Registro della titolarità effettiva. Laddove non dovesse intervenire tale decreto, l'associazione ha prospettato alle associate l'opportunità di valutare attentamente se effettuare o meno gli adempimenti comunicativi, a meno che nel mandato fiduciario non sia evidente la presenza di un beneficiario.

Comunicazione dati Titolare effettivo: adempimento ancora sospeso

Comunicazione dati Titolare effettivo: il TAR del Lazio sospendeva la scadenza dell'11.1.2. Assofiduciaria il 29 marzo pubblica un comunicato stampa in merito

Assofiduciaria, dopo aver consultato i propri legali, con un comunicato stampa del 29 marzo, ha smettito la notizia della riapertura dei termini per la comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese.

Si precisa che, nel corso dell'udienza pubblica del 27 marzo 2024, la sezione quarta del TAR del Lazio ha **trattenuto in decisione il giudizio n. 15566/2023**, con la conseguenza che fino alla data della pubblicazione da parte del TAR dell'atteso provvedimento giurisdizionale di merito, gli effetti degli atti impugnati rimangono sospesi per effetto dell'ordinanza del TAR n 8083/2023 e sono sospesi anche gli obblighi di comunicazione dei nominativi dei titolari effettivi previsti dai provvedimenti impugnati.

Per definizione del giudizio deve intendersi la pubblicazione del provvedimento giurisdizionale di merito: fino a quel momento perdurano gli effetti del provvedimento cautelare collegiale del giudice amministrativo.

Nel dettaglio, l'Ordinanza recitava quanto segue:

- *il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:*
 - *a) sospende l'efficacia del decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante "Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva", pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 236 del 9 ottobre 2023;*
 - *b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 marzo 2024*

In altre parole il provvedimento faceva slittare al 2024 la scadenza per la comunicazione dei dati del titolare effettivo, con l'ordinanza che risponde al ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari.

Facciamo un riepilogo delle regole sull'adempimento sospeso.

Sull'adempimento il MEF ha pubblicato una sezione specifica di FAQ rivolte a fornire agli operatori chiarimenti sull'identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro.

Di particolare rilevanza si evidenziano le faq che riguardano i criteri di individuazione della titolarità effettiva per:

- le pubbliche amministrazioni;
- le procedure esecutive o concorsuali;
- gli enti ecclesiastici;
- le società soggette a catene di controllo;
- le ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali.

[Accedi da qui alle FAQ del MEF](#)

Ricordiamo infine che la piena operatività del registro suddetto è avvenuta con la pubblicazione in GU n 236 del 9 ottobre del [Decreto MIMIT 29 settembre](#) data dalla quale decorrono i 60 giorni per le comunicazioni dati.

Titolare effettivo: la comunicazione dati

Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l'operatività del sistema.

Attenzione al fatto che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

Inoltre, è necessario sottolineare che cadendo il termine per adempiere in un giorno festivo ossia l'8 dicembre, ai sensi dell'art 3 comma 2 del DPR n 558/99 si può provvedere entro il giorno 11 dicembre 2023 che è lunedì.

Attenzione al fatto che ai sensi dell'art 3 del DM n 55/2022 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, ossia il 9 ottobre 2023, provvedono alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri.

I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.

Per la prima comunicazione leggi anche: **[Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?](#)**

Prima di riepilogare le norme si ricorda anche che il **[Consiglio del Notariato ha pubblicato lo studio n 1/2023](#)** con approfondimenti sulla normativa europea e nazionale utile ai soggetti interessati da questo adempimento.

Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati e come si procede

Secondo la normativa sull'antriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

Come specificato sul sito del registro delle imprese **[consultabile qui](#)** i soggetti interessati ovvero:

- le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali
- le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute
- i trust e gli istituti giuridici affini ai trust

potranno comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:

- si accede a **DIRE**, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato,
- si sceglie la pratica del Titolare Effettivo,
- si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
- si firma con Firma Digitale.

Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antriciclaggio, per la loro iscrizione e

conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di

commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva,

acquisiti ai sensi

dell'articolo 22, comma 5, del decreto antriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Registro Titolare effettivo: quali dati si comunicano

Ai sensi dell'art 4 del decreto n 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

- a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antriciclaggio per i trust o istituti affini;
- b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica:
 - 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antriciclaggio;
 - 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antriciclaggio;
- c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - 1) la denominazione dell'ente;
 - 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
 - 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
 - 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
- f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.

Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato *Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi*).

Titolare effettivo: riepilogo della normativa

Al fine di dare attuazione al [Decreto n 55/2022](#) il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:

- imprese dotate di personalità giuridica,
- persone giuridiche private,
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali
- istituti giuridici affini al trust

nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari, e in particolare:

- il [decreto direttoriale 12 aprile 2023](#) (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
- il [decreto ministeriale 16 marzo 2023](#) (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- il [decreto interministeriale 20 aprile 2023](#) (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.

Il 9 ottobre viene data la operatività alle regole con la pubblicazione in GU n 236/2023 dell'ultimo atteso decreto MIMIT.